

Diagrammazione delle procedure relative l'iniziativa popolare delle leggi

L'art. 1 Titolari di iniziativa popolare

"L'iniziativa popolare delle leggi è esercitata:
a) da almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione b)
da ciascun Consiglio provinciale; c) da tanti Consigli comunali che, singolarmente o
complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno 50.000 abitanti."

Art. 5 Esercizio dell'iniziativa popolare

3 elettori promotori depositano all'UP dell'Assemblea l'iniziativa
popolare
(con 300/400 firme autenticate e rispettando le modalità indicate)



entro 10 gg

Verifiche negative:
**Referendum
improcedibile e
procedimento concluso**
(comun. agli incaricati)

Art. 5 co. 7
Verifiche positive: il responsabile del referendum
**trasmette immediatamente il testo della proposta
alla CGS**
(comun. agli incaricati)

2

entro 30 gg

Art. 6 comma 2

Gli "incaricati" sono informati con almeno 5 gg di anticipo della riunione della Consulta e possono intervenire

Art. 6 - Esame ammissibilità

Entro **30 gg** dal ricevimento della proposta, la CGS **decide e si pronuncia** sull'ammissibilità della stessa

Proposta inammissibile

Comunicato entro 5 gg dalla delibera della CGS, ex art. 6 co. 3, al Pres. Ass. Leg. ed agli "incaricati"
Procedimento chiuso

*comunicazione entro 5 gg dalla decisione
(art. 6 co. 3)*

Art. 6 co. 3

Comunicaz. di ammissibilità da parte della CGS

- al Presidente dell'Assemblea;
- il resp. del procedimento dà comunicazione agli "incaricati";

*entro 3 mesi dalla
comunicazione*

Art. 7

Vidimazione e deposito dei fogli

Entro 3 mesi dalla comunicazione della CGS gli "incaricati" depositano i fogli per la vidimazione (sono possibili ulteriori depositi entro i 3 mesi successivi al primo deposito)

Entro 10 gg dal deposito il resp. procedimento effettua la vidimazione

Art. 7 co. 2

Decorsi 3 mesi **senza deposito dei fogli si chiude il procedimento** per decadenza dichiarata d'ufficio dal resp. del procedimento

2

3

*Entro 180 gg dalla data di
vidimazione del 1° foglio*

Artt. 9 co. 1

Entro 180 gg dalla vidimazione del primo
foglio raccolta e autentica delle firme
(fa fede la data di autentica)

Entro 15 gg dalla scadenza dei 180 gg

Art. 9 co. 2

Deposito delle firme autenticate

Entro 15 gg dalla scadenza dei 180 gg
deposito dei fogli con le firme presso U.P.
con le formalità di cui all'art. 9 co. 2

*30 gg dal deposito per il controllo
delle firme*

Art. 9 co. 3, 4 e 5

Controllo delle firme

Entro 30 gg il resp. del procedim. cura i controlli su almeno 1/10
delle dich. sostitutive (comma 3) con criteri casuali e
discrezionali ed effettua le verifiche previste dall'art. 9 co. 4 e 5

Art. 9 co. 6

Il verbale con i risultati delle operazioni di controllo viene
trasmesso alla CGS e comunicato agli "incaricati"

3

4

entro 10 gg dal ricevimento del verbale

**Art. 9 co. 7
Esame di regolarità**

Entro 10 gg la CGS delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare

entro 5 gg trasmissione della delibera

Art. 9 co. 7



Entro 5 gg dall'adozione, la deliberazione è trasmessa al **Presid. Ass.** e, in copia, agli **"incaricati"**

Art. 10 co. 1


Il **Presid. Ass. trasmette** la proposta d'iniziativa popolare alla **Commissione assembleare competente** per materia
(comunicazione agli **"incaricati"**)

Art. 9 co. 8
Proposta di iniziativa
"dichiarata invalida in quanto
irricevibile" per firme inferiori a
5.000

4



Trascorsi 6 mesi dalla trasmissione alla Commissione della proposta ex art. 10 co. 1



Entro 12 mesi dall'iscrizione all'odg l'Assemblea deve decidere nel merito

